



COMUNE DI TORREGLIA

PROVINCIA DI PADOVA

ORDINANZA nr. 7 del 28-03-2017

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ABBRUCIAMENTO IN LOCO DEL MATERIALE AGRICOLO E FORESTALE DERIVANTE D SFALCI, POTATURE O RIPULITURE, AI SENSI DELL'ART. 256BIS DEL D.LGS 152/2006 S.M.I.

Considerato che l'art. 14 comma 8bis del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116 ha individuato la procedura che consente la combustione controllata in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in piccole quantità non superiori a 3 metri steri (ms) giornalieri;

Appurato che i periodi e gli orari per poter effettuare le operazioni di cui sopra, devono essere individuati con apposita ordinanza sindacale;

Preso atto che nel caso in cui la combustione controllata debba avvenire all'interno del territorio dell'Ente Parco Colli Euganei, ad una distanza inferiore a ml. 100 da una superficie boscate, questa deve essere autorizzata dall'Ente Parco, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale della Regione Veneto;

Vista pertanto la necessità, al fine di ottimizzare le operazioni di controllo antincendio da parte degli Enti competenti, di accomunare i giorni e gli orari in cui è possibile svolgere le operazioni di combustione controllata in oggetto;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;

Visti gli artt. 24 e 25 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale;

Visto l'art. 256bis del D.lgs. 152/2006 s.m.i.

Visto il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.

ORDINA

per i motivi in premessa citati:

1. la combustione controllata in loco di materiale agricolo e/o forestale derivante da sfalci, potature e/o ripuliture potrà essere consentito in piccoli cumuli e nella quantità massima di ms 3/die nei giorni di MARTEDI' - GIOVEDI' - SABATO dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 17:00 alle ore 21:00;
2. l'intervento dovrà essere eseguito da personale esperto dotato di attrezzature adeguate per lo spegnimento in caso di necessità;
3. il terreno, su cui sarà effettuata la suddetta operazione, dovrà essere circoscritto ed isolato con mezzi idonei ad arrestare il fuoco;
4. l'abbruciamento è vietato nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera, nonché in assenza di vento e ad

esclusione dei periodi di massima pericolosità stabiliti dal Dipartimento Foreste ai sensi dell'art. 9 della L.R. 6/1992;

5. le operazioni dovranno svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide;
6. l'accensione di fuochi dovrà avvenire a una distanza non inferiore a ml. 100 da strade e/o abitazioni;
7. l'accensione di fuochi è vietata nei periodi di massimo rischio per incendi boschivi dichiarati dalla Regione Veneto;
8. la combustione controllata del materiale agricolo e/o forestale derivante da sfalci, potature e/o ripuliture ad una distanza inferiore a ml. 100 da superfici boscate, all'interno dell'area Parco, dovrà essere autorizzato nei giorni, negli orari e secondo le modalità individuate dalla presente ordinanza, dall'Ente Parco Colli Euganei;
9. l'autorizzazione di cui al punto 6) è sospesa nei periodi dichiarati di massima pericolosità dalla Giunta Regionale del Veneto;
10. sarà cura dell'operatore avvisare l'Ente Parco (se autorizzato dallo stesso), il Comando Stazione di competenza del Corpo Forestale dello Stato, il Servizio Forestale di Padova e Rovigo o il Comando di Polizia Locale competente territorialmente circa la data d'inizio delle operazioni;
11. le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente provvedimento sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
12. il permanere del divieto di procedere alla combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza, considerando gestione illecita di rifiuti e/o combustione illecita e, come tale, sottoposta alle sanzioni penali previste dagli artt. 256 e 256bis del D.lgs 152/2006 s.m.i.

DISPONE

salvo che il fatto non costituisca illecito penale, che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 da applicarsi con la procedura stabilita dalla Legge 689/81 s.m.i.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento.

Torreglia, 28-03-2017

Il Responsabile del Servizio
LEGNARO FILIPPO